

Codice DB1014

D.D. 10 settembre 2014, n. 255

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili a servizio della Frazione Mazzucco, nel Comune di Trivero (BI).**

Il Consorzio Acque Potabili Frazione Mazzucco, con nota in data 9 agosto 2000, aveva trasmesso alla Provincia di Biella domanda di concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso potabile da due sorgenti ubicate nel Comune di Trivero (BI) e a servizio della *Frazione Mazzucco*. La Provincia di Biella, con nota in data 9 aprile 2013, ha comunicato al Proponente l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua definitiva ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che non vi sono motivi ostativi al rilascio della stessa richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse.

Il Consorzio Acque Potabili Frazione Mazzucco, d'intesa con il Comune di Trivero (BI), nel cui territorio sono ubicate le captazioni, con nota in data 27 maggio 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle due sorgenti di cui sopra che, catastalmente, si collocano nelle particelle n. 372 e n. 447 del foglio di mappa n. 24, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Trivero.

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le due sorgenti, ubicate ad una quota compresa tra 570 e 600 metri s.l.m., sono costituite da manufatti in calcestruzzo – accessibili mediante una porta in acciaio – e recapitano l'acqua captata verso una vasca all'interno della quale è presente un cloratore; dalla vasca, localizzata pochi metri a valle della sorgente più bassa, l'acqua trattata viene convogliata alle abitazioni della *Frazione Mazzucco* mediante una tubazione principale da cui si dipartono una serie di diramazioni secondarie.

La portata delle due sorgenti è limitata e mediamente compresa tra 2,50 e 4,00 l/min, secondo i dati forniti dall'Ente Gestore; non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le due sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A); l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni;

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Fig. 6 – Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Trivero (BI) che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24 aprile 2014 ha approvato la proposta di definizione presentata.

In merito alla proposta presentata, l'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, con nota in data 4 dicembre 2013, ha espresso parere favorevole a condizione che il terreno sia modellato in maniera tale da evitare che si formino ristagni d'acqua in corrispondenza delle opere di captazione.

Nella medesima nota la stessa ASL ha riferito che, per quanto concerne la qualità delle acque captate, i controlli analitici eseguiti non hanno mai fatto rilevare superamenti dei parametri, fatte salve le analisi effettuate nell'aprile 2013 in assenza di clorazione della vasca.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 19 dicembre 2013, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata evidenziando che nell'area in esame, localizzata in una zona caratterizzata da elevata naturalità, non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta, benché classificate urbanisticamente come "aree agricole", ricadono in ambito collinare caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 19 giugno 2014.

Tutto ciò premesso,

*Il Direttore*

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre

2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

atteso che l’area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle due sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall’articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l’elevata naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni;

vista la nota, in data 9 agosto 2000, con la quale il Consorzio Acque Potabili Frazione Mazzucco aveva presentato alla Provincia di Biella domanda di concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso potabile da due sorgenti ubicate nel Comune di Trivero (BI) e a servizio della *Frazione Mazzucco*;

vista la nota, in data 9 aprile 2013, con la quale la Provincia di Biella ha comunicato al Proponente l’avvio del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d’acqua definitiva ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che non vi sono motivi ostativi al rilascio della stessa richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell’area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, in data 4 dicembre 2013 – prot. n. 0026775/13;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 19 dicembre 2013 – prot. n. 115305;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Trivero (BI) n. 6 del 24 aprile 2014 con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del Consorzio Acque Potabili Frazione Mazzucco, in data 27 maggio 2014, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 5 Marzo 2001, n. 4/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

## **DETERMINA**

a) L’area di salvaguardia delle due sorgenti potabili a servizio della *Frazione Mazzucco*, nel Comune di Trivero (BI), è definita come risulta nell’elaborato “Fig. 6 – Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il Comune di Trivero (BI), nella sua pianificazione territoriale, dovrà tener conto dei vincoli previsti nell’articolo 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R in merito alla realizzazione di nuove piste agro-silvo-pastorali e alla realizzazione e gestione degli alpeggi.

d) Il gestore delle due sorgenti potabili a servizio della *Frazione Mazzucco*, nel Comune di Trivero (BI) – Consorzio Acque Potabili Frazione Mazzucco, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta delle due sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se

possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Consorzio Acque Potabili Frazione Mazzucco) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;
- provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalle captazioni.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Trivero, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalle captazioni;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore  
Salvatore De Giorgio